

**Convenzione per l'affidamento della elaborazione ed attuazione dell'idea progettuale "YUZZ" " inclusa nel "Piano di Zona per la salute e il benessere sociale 2016" relativo alle Politiche giovanili.**

**ART. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO**

Oggetto del contratto è l'attuazione del progetto "YUZZ" secondo le modalità contenute nel progetto organizzativo ed educativo predisposto dall'affidatario in sede di gara ed allegato "A" alla presente convenzione.

Per lo svolgimento del servizio l'affidatario avrà a disposizione i locali appositamente dedicati posti all'interno del Centro YUZZ, sede polivalente del Quartiere, p.zza Dossi, Miramare, con l'arredo e le attrezzature ivi inventariati fatti constare con apposito verbale, da conservare in buono stato fino alla scadenza della convenzione.

Nell'attuazione del progetto organizzativo l'affidatario è tenuto a :

- nominare un referente il quale si dovrà rapportare con il Coordinatore delle Politiche del Comune di Rimini al fine della verifica e monitoraggio delle azioni di progetto, della sua congruità con i modelli educativi applicati presso i Centri di aggregazione giovanile e del piano di monitoraggio predisposto in sede di offerta tecnica;
- utilizzare i locali con le modalità e le finalità previste dalla presente convenzione;
- assumere, nei giorni e orari stabiliti dal progetto organizzativo, la qualità di custode dei locali ai sensi dell'articolo 2051 del Codice civile e adottare ogni precauzione per evitare danni alle persone o alle cose cagionati da fatto ed omissione dei medesimi o dai dipendenti o collaboratori, tenendo indenne il Comune di Rimini da qualsiasi responsabilità al riguardo;
- apertura, chiusura, sorveglianza, custodia dei locali relativamente all'accesso degli utenti, secondo gli orari previsti nel progetto organizzativo;
- segnalare tempestivamente al Settore Politiche giovanili e servizi educativi ogni eventuale esigenza di interventi manutentivi nonché l'eventuale presenza di materiale a rischio igienico;
- non consentire di fumare all'interno dei locali e vigilare sul rispetto del divieto di fumo;
- non sub concedere a chiunque ed a qualsiasi titolo l'uso, anche parziale, dei locali e spazi in argomento;
- utilizzare i locali entro i limiti compatibili con l'ambiente circostante avendo riguardo al numero dei partecipanti alle attività, alla collocazione oraria, curando in particolare di non arrecare molestia. Danno o disturbo di alcun genere a persone o cose, nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti per finalità non commerciali e/o di lucro, garantendo oltremodo il rispetto della civica convivenza della quiete pubblica e/o privata;
- tenere sollevato ed indenne il Comune di Rimini da danni sia diretti che indiretti che possono comunque e da chiunque derivare in dipendenza o connessione della concessione dei locali e degli accessori, manlevando il comune stesso da qualsiasi azione, pretesa, richiesta sia giudiziale che stragiudiziale che possa comunque e da chiunque promuoversi in relazione a quanto oggetto di concessione;
- riconsegnare i locali ed i beni di proprietà comunale in buono stato di consistenza e conservazione salvo il normale deperimento conseguente all'uso secondo la diligenza del buon padre di famiglia, alla scadenza della convenzione che sarà sottoscritta dalle parti o comunque

al termine del periodo di eventuale proroga, o all'atto dell'eventuale cessazione anticipata del servizio;

- acquisire a propria cura e spese, tutte le autorizzazioni e licenze, nulla osta, permessi o altre forme di assenso necessarie allo svolgimento delle attività riconducibili alla realizzazione delle iniziative programmate.

## ART. 2 DURATA

Il servizio avrà durata dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

Il Comune si riserva:

- la possibilità del rinnovo della convenzione per il medesimo periodo ( un anno ), ai medesimi patti e condizioni della stessa, qualora perdurino le condizioni che hanno determinato il ricorso al presente appalto e qualora il servizio sia stato svolto in maniera soddisfacente per il Comune, accertato il pubblico interesse e la convenienza al rinnovamento del rapporto e verificate le disponibilità di bilancio;

- la facoltà di procedere alla consegna del servizio in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, nelle more della sottoscrizione della convenzione.

Il Comune si riserva altresì di consegnare il servizio oltre la data iniziale prevista, nel caso in cui l'efficacia dell'aggiudicazione non intervenga in tempo utile.

Tale eventuale rinvio non comporterà uno slittamento della data finale del servizio.

## ART. 3 ONERI A CARICO DEL COMUNE

Per lo svolgimento del servizio il Comune metterà a disposizione la struttura sopra individuata. Per il suo utilizzo nulla è dovuto dall'affidatario.

Sono altresì a carico del Comune le spese per :

- ordinaria e straordinaria manutenzione degli immobili;
- le utenze ( acqua, energia elettrica, gas, linee ed utenze telefoniche, impianti ed attrezzatura informatica con sistema operativo e relative licenze esistenti ).

Il Comune si riserva la facoltà di :

- verificare nelle ore di utilizzo da parte dell'affidatario la rispondenza fra l'utilizzo medesimo e le iniziative/attività proposte da realizzarsi all'interno del locale medesimo; l'affidatario dovrà consentire alla persona preposta a tale verifica il libero accesso alla strutture;
- revocare la possibilità di utilizzo del locale in caso di accertato uso scorretto del medesimo e/o l'utilizzo dello stesso per attività estranee a quanto oggetto della presente convenzione;
- utilizzare il locale, nelle fasce orarie e nei periodi non impegnati per l'attuazione del progetto organizzativo, per la realizzazione di altre attività e/o progetti rivolte ad adolescenti e ragazzi.

## Art. 4 CORRISPETTIVO

Il pagamento delle ore dedicate alle attività di gestione del Centro previste nel numero di ..... al costo orario offerto in sede di gara( pari a ..... euro ) ( totale ..... euro ), verrà effettuato ogni tre mesi dietro presentazione di fatture relative alle ore effettivamente prestate, accompagnate dalle relazioni riassuntive delle attività realizzate.

La quota di 1.000,00 euro ( IVA inclusa ) necessaria allo svolgimento delle **attività** programmate verrà versata in un'unica soluzione dopo la stipula della convenzione. Eventuali somme non spese verranno trattenute dalla cauzione.

Il Comune si riserva la facoltà di ricorrere a quanto previsto dall'art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 (quinto d'obbligo), in base al quale, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, esso può imporre all'affidatario l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'affidatario non può far valere il diritto alla risoluzione della convenzione.

#### Art. 5 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'affidatario è obbligato al rispetto della normativa concernente la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 comma 8 della Legge 13 agosto 2010 n. 136. Avrà l'obbligo, ai sensi dell'art. 3 comma 7, della Legge sopraindicata di comunicare al Comune gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, di cui al comma 1 del medesimo art. 3.

L'amministrazione avrà diritto di risolvere il contratto nel caso in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o società Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

#### Art. 6 DUVRI

Ai sensi della determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 5 marzo 2008, trattandosi di appalto di concessione di servizi aventi natura intellettuale, si esclude la sua predisposizione.

#### ART. 7 GARANZIE PER IL COMUNE

L'affidatario solleva il Comune da ogni responsabilità civile, penale e/o patrimoniale per qualsivoglia danno occorso ai suoi operatori o da essi causati a terzi, durante lo svolgimento delle prestazioni stabilite con il presente atto.

L'affidatario dovrà costituire, a garanzia della perfetta ed integrale esecuzione del presente appalto, una **garanzia fideiussoria pari a 1.600,00 euro**. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dalla stazione appaltante. Detta cauzione verrà svincolata quando le parti avranno regolato in modo definitivo ogni partita in sospeso dipendente dall'esecuzione del contratto.

La cauzione potrà essere ridotta nei casi ed ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, con obbligo di allegazione della documentazione giustificativa.

Inoltre l'affidatario dovrà presentare una apposita polizza assicurativa con istituti di primaria importanza per i rischi da R.C.T. con un massimale minimo di 1.000.000,00 di euro; prima della stipula del contratto.

#### ART. 8 OBBLIGHI VERSO I DIPENDENTI

L'affidatario si obbliga ad attuare nei confronti dei dipendenti, collaboratori e/o soci lavoratori occupati nell'attività oggetto dell'appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di Lavoro e accordi integrativi territoriali applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni. I suddetti obblighi vincolano il gestore anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

L'affidatario si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

L'affidatario dovrà altresì applicare nei confronti degli addetti occupati nelle attività oggetto del servizio tutte le norme vigenti per l'assicurazione contro gli infortuni, la previdenza ed ogni altra forma assicurativa prevista dalle vigenti disposizioni di legge o dai Contratti Collettivi di Lavoro ed accordi integrativi previsti per le imprese di categoria.

Il mancato versamento dei contributi e competenze costituisce inadempimento contrattuale.

L'affidatario si obbliga ad esibire in qualsiasi momento ed a semplice richiesta le ricevute dei pagamenti dei contributi assicurativi e previdenziali relativi al personale adibito al servizio, nel periodo di valenza dell'appalto. Qualora il risulti inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e con il pagamento delle retribuzioni correnti dovute in favore del personale, compresi i soci lavoratori, se trattasi di società cooperative e delle disposizioni degli Istituti previdenziali per contributi e premi obbligatori, il Comune, nella persona del responsabile del procedimento individuato, procederà alla sospensione del pagamento dell'eventuale corrispettivo previsto al terzo comma dell'articolo 5 e assegnerà al gestore il termine massimo di 20 (venti) giorni entro il quale deve procedere alla regolarizzazione della sua posizione.

Il pagamento sarà nuovamente effettuato ad avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea documentazione. L'affidatario non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.

Qualora l'affidatario non adempia entro il termine suddetto, il Comune, previa diffida ad adempiere, procederà alla risoluzione del contratto per colpa dello stesso e destinerà gli importi non liquidati al soddisfacimento dei crediti vantati a norma di legge, di contratto ed accordi collettivi, dal personale e dagli Istituti previdenziali. Nel caso di raggruppamenti temporanei o di consorzi l'offerta dovrà, a pena di esclusione dalla gara, indicare le parti del servizio che saranno svolte da ogni partecipante.

#### ART. 9 DIVIETO DI VARIAZIONI, DI CESSIONE DEL CONTRATTO, DI SUBAPPALTO

L'affidatario non può apportare variazioni sostanziali al progetto organizzativo presentato in sede di gara. Sono ammesse modifiche di lieve entità previo assenso del Settore Politiche giovanili e servizi Educativi del Comune.

All'affidatario e' inoltre fatto divieto di :

- cedere il presente contratto;
- subappaltare anche solo parte delle prestazioni.

#### ART. 10 ESSENZIALITA' DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI. RISOLUZIONE

Tutte le clausole della presente convenzione sono essenziali, l'inadempimento, totale o parziale, di ciascuna delle obbligazioni assunte da parte dell'affidatario, o il ritardo nell'adempimento, comporterà l'applicazione di penali varianti fra Euro 50,00 e Euro 500,00 a seconda della gravità.

L'inadempienza o il ritardo particolarmente gravi nello svolgimento di quanto previsto dalla presente convenzione nonché il verificarsi di ripetute mancanze direttamente imputabili all'azione dell'affidatario, comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale, con diritto, per il Comune, ad ottenere il risarcimento di tutti i danni diretti e/o indiretti subiti.

In caso di risoluzione della convenzione il Comune potrà immediatamente assegnare ad altri il servizio ed avrà diritto di rivalsa nei confronti dell'affidatario per i maggiori oneri sopportati salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei danni.

Il Comune mantiene la facoltà di recedere dal rapporto instaurato in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio per ragioni di pubblico interesse, con formale comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, senza altri oneri a proprio carico fatto salvo il pagamento delle prestazioni già effettuate.

Le insufficienze, le inadempienze, la violazione totale o parziale delle condizioni e degli obblighi contenuti nella presente convenzione che siano di tale gravità da compromettere la funzionalità del servizio, saranno causa di risoluzione automatica del contratto ex art. 1456 c.c. e l'Amministrazione Comunale potrà assumere immediatamente l'esercizio diretto del servizio di cui trattasi, ovvero affidarne la prosecuzione ad altri.

Qualora la risoluzione avvenga per colpa del contraente e per ritardi, inadempimenti o difetti di esecuzione del servizio, ogni maggiore costo effettuato da altre ditte, comprese le eventuali spese per atti e simili, resta a carico del contraente, fatte salve le possibilità di ogni altra iniziativa che il Comune intenderà mettere in atto.

È automatica la risoluzione del contratto in caso di fallimento o cessazione del contraente.

#### ART. 11 REFERENTI

Le parti, per la rispettiva competenza, nominano e riconoscono che i referenti per l'esecuzione del presente contratto sono le seguenti persone :

- per l'affidatario il Sig. \_\_\_\_\_
- per il Comune il Dirigente del Servizio Politiche Giovanili e Servizi Educativi.

#### ART. 12 FORO COMPETENTE

In caso di controversie le parti stabiliscono quale Foro competente quello di Rimini.

#### ART. 13 STIPULA CONVENZIONE

La presente convenzione, redatta in forma privata, sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso. Ogni onere è a carico del contraente.

Per l'affidatario

per il Comune di Rimini